

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 83

Il Commissario Straordinario

- esaminata la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di reintroduzione della possibilità, per i soli calciatori “non professionisti” “giovani dilettanti”, dello svincolo per accordo;
- ritenuto di poter condividere i motivi della richiesta;

delibera

le seguenti variazioni regolamentari, che andranno in vigore dal 1 luglio 2002:

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

VECCHIO TESTO

Art. 106

Lo svincolo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie”

1. I calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia da parte della società;
 - b) inattività del calciatore;
 - c) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
 - d) cambiamento di residenza del calciatore;
 - e) opzione del tesseramento quale tecnico;
 - f) tesseramento quale dirigente di società;
 - g) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”.
2. I calciatori “giovani di serie” possono essere sciolti da vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e c) del precedente comma.

NUOVO TESTO

Art. 106

Lo svincolo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie”

1. I calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia da parte della società;
 - b) svincolo per accordo;
 - c) inattività del calciatore;
 - d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;
 - e) cambiamento di residenza del calciatore;
 - f) opzione del tesseramento quale tecnico;
 - g) tesseramento quale dirigente di società;
 - h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”.
2. I calciatori “giovani di serie” possono essere sciolti da vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.

VECCHIO TESTO

Art. 108

Svincolo per accordo

Abrogato

NUOVO TESTO

Art. 108

Svincolo per accordo

1. Le Società possono convenire con i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione.
2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 NOVEMBRE 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(Guglielmo Petrosino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Giovanni Petrucci)